

Sopra questo Capitolo parla il De Vicq. ad Weitsen. de Avai-  
*vis verb. in magistris arbitrio. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 58.*  
*in princ.*

Del patrone, & de marinari che non vorranno andare  
 in viaggio. Cap. 294.

SE alcun Patron di nave o di navilio o di legno farà, o haverà  
 fatto conventionione con gli marinari, per andare in alcun viag-  
 gio, il quale viaggio, infra loro sarà dichiarato, & certificato,  
 quando s'accordarono, gli marinari sono obligati andare & seguire  
 il detto viaggio, secondo la forma e maniera dell'accordo col Si-  
 gnor della nave o navilio, o altro legno, se già gli marinari non  
 si volesseno partir dell'accordo, e non andar in viaggio per alcune  
 ragioni, già di sopra dette nel cap. dove si parla delle conditioni.  
 Et questo che è detto, si debba fare senza fraude, o inganno; & se  
 accadesse, quando che il Patrone del vaso sarà accordato con gli  
 marinari, & il medesimo vorrà restare, o non andare al detto vi-  
 aggio, e solamente per sua volontà, che così gli piace, e non per al-  
 tra cagione, per la qual possa ragionevolmente escusarsi dal detto  
 viaggio, ma perche gli piace così, che il detto viaggio, dove il detto  
 Signore haverà noleggiata la nave o navilio, o altro legno, e che  
 sarà accordato con gli detti marinari sarà periglioso, e di danno,  
 & il detto Signore non vorrà andare nel detto viaggio, si come è  
 detto; in tal caso essi possono, se così pare a loro restare, & non an-  
 dare in quel viaggio, ma se il detto Patrone per alcuna giusta, e le-  
 cita causa, che aspettarà nel detto accordo, vorrà rimanere, allora  
 può: & gli marinari non possono escusarsi, ma se il Patron rima-  
 nerà o vorrà rimanere, o per giusta, o per ingiusta causa, e gli  
 marinari vorranno andare al detto loro viaggio, il Patron è obliga-  
 to dare, & sostentare il legno nel viaggio, mettendovi per Patrone  
 in suo luogo huomo sufficiente, il quale sia tenuto di satisfare a ma-  
 rinari tutto quello, che nel viaggio s'è speso, e quanto fu tra loro,  
 & il patrone accordato. Et il detto impedimento si deve fare ma-  
 nifesto in presentia de i marinari, e di esso patrone della nave, o